

STATUTO UNIONE DEI COMUNI

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1

Istituzione dell'Unione tra i Comuni di

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali dei Comuni di A., B, C, D, E, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, di cui all'art.6 del T.U.E.L., individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione.
2. La sede legale dell'Unione è situata presso il palazzo municipale di _____, i suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
4. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione della Giunta.
5. I comuni aderenti si impegnano, per le funzioni e servizi di seguito indicati, a non appartenere contemporaneamente o aderire ad altra unione o ad altra associazione intercomunale oppure ad esercitarli tramite altra forma di cooperazione.

6. La partecipazione di altri comuni all'Unione viene disposta con deliberazione adottata, con le procedure e la maggioranze richieste per le modifiche statutarie, dai consigli comunali dei comuni già partecipanti e dai consigli comunali dei comuni che hanno chiesto l'ingresso. Contestualmente si provvede a modificare il presente statuto in ordine alla composizione ed al funzionamento degli organi di governo.

Art.2

Finalità dell'Unione

1. L'Unione realizza l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. L'Unione costituisce, ai sensi dell'art.32 del TUEL, se non diversamente disposto, l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, sia quelli di cui al presente statuto, che quelli conferiti con leggi dello Stato o della Regione.
3. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi pubblici.
4. L'Unione valorizza le libere forme associative operanti sul suo territorio.

Art.3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.

2. In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Art.4

Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art.5

Recesso di un comune e scioglimento dell'Unione

1. Ogni comune partecipante all'Unione, fatti salvi eventuali impegni pluriennali assunti dall'Unione ai quale continuerà a concorrere, può recedere unilateralmente dall'Unione con propria deliberazione consiliare adottata entro il 30 giugno con effetto il 31 dicembre successivo, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il diritto

di recesso non può essere esercitato prima di dieci anni dalla stipula dell'atto costitutivo dell'Unione.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione adottata da tutti i consigli comunali dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3. In caso di scioglimento dell'Unione i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso. In caso di recesso di un comune si provvede a modificare il presente statuto in ordine alla composizione ed al funzionamento degli organi di governo.

Art.6

Funzioni dell'Unione

1. E' attribuita all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni come definite dal legislatore. In sede di prima applicazione si fa riferimento all'elenco recato dall'art.19, comma primo, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 che di seguito si riporta:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
2. Previa apposita convenzione i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale di stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa.
 3. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di tutti i servizi pubblici locali.
 4. La decorrenza dell'esercizio da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi pubblici conferiti ai sensi del precedente comma è fissata con provvedimento del Consiglio dell'Unione.
 5. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare, di norma, residui gestionali in capo ai comuni.

6. Il trasferimento di una funzione o di un servizio pubblico implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni, nonché nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai Comuni, nonché nelle concessioni per l'affidamento dei servizi pubblici.
7. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai canoni concessori e dai contributi sui servizi affidati. L'Unione provvede, nelle forme di legge, alla loro riscossione.

TITOLO II

ORGANI

Capo I

Organi dell'Unione

Art.7

Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione il consiglio, il presidente e la giunta. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Unione.
2. Sono organi per la gestione amministrativa: il Segretario dell'Unione ed i funzionari dell'Unione ai quali siano state attribuite le funzioni di gestione ai sensi dell'art.107 del TUEL.
3. L'attività di revisione economico-finanziaria è esercitata da un Revisore dei Conti eletto dal Consiglio dell'Unione.

Capo II

Il Consiglio

Art.8

Composizione ed organizzazione interna

1. Il consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da un numero pari di consiglieri stabilito in complessivi **6 (sei)** di cui cinque eletti nel loro seno, in ragione di uno, da ciascun consiglio comunale dei Comuni partecipanti all'Unione, ed uno eletto in rappresentanza dei gruppi di minoranza tra i consiglieri di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nelle rispettive elezioni consiliari di cui al successivo comma. In caso di parità è eletto il consigliere comunale con la maggiore cifra elettorale come risultante dal verbale di proclamazione degli eletti nelle elezioni comunali ed in caso di parità il più anziano per età.
2. Ciascun consiglio comunale, nella prima seduta di cui all'art.40 del TUEL, elegge, al proprio interno, tra i consiglieri, il membro di sua spettanza. Ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
3. I consiglieri dell'Unione, anche se non rieletti alla carica di consigliere comunale, rimangono in carica, ed esercitano le relative funzioni, fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi consigli comunali, continuano ad esercitare, fino alla elezione dei successori, le funzioni di consigliere dell'Unione.
5. Il consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti per la disciplina del proprio funzionamento.

6. In ogni seduta del consiglio dell'Unione sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

7. Ciascun consigliere comunica per iscritto al Presidente il nome del gruppo cui aderisce. Il consigliere più anziano per ogni gruppo, in mancanza di espressa designazione da parte dei rispettivi gruppi, assume le funzioni e le prerogative del capo-gruppo.

8. Il consiglio dell'unione è presieduto dal Presidente dell'Unione. Al presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Il Consiglio elegge altresì nel suo seno un Vice-presidente. Il Consiglio dell'Unione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

9. Ciascun Comune partecipante ha diritto di chiedere la convocazione del Consiglio al Presidente, il quale è tenuto a procedere in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta.

10. In caso di adesione all'Unione di un nuovo comune, si procede al rinnovo integrale del consiglio dell'Unione. A tal fine, entro 15 gg. dall'esecutività dell'ultima deliberazione con la quale si approva l'adesione di un nuovo comune, i Sindaci dei comuni aderenti convocano i rispettivi consigli, da tenersi entro 15 giorni dalla convocazione, per l'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. Fino alla elezione dei nuovi rappresentanti i consiglieri in carica continuano ad esercitare le funzioni di consigliere dell'Unione.

Art.9

Competenza del Consiglio

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico–amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, adottato dalla Giunta e presentato dal Presidente al Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. Il programma viene adeguato in occasione della elezione, in ciascun comune aderente all'Unione, di un nuovo Sindaco, ovvero nel caso di adesione all'Unione di un nuovo comune.
3. Il Presidente e la giunta forniscono periodicamente al consiglio rapporti per settori di attività, che consentano di apprezzare l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.
4. Il consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della giunta, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari, tra l'Ente ed i comuni associati.
5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni, ovvero in quelle costituite dall'Unione stessa, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ad esso espressamente riservata dalla legge. I rappresentanti in carica sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.

6. Il consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art.10

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art.11

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risoltrice.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dallo statuto del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede nella prima seduta successiva ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.

Capo III

Il Presidente e la giunta

Art.12

Il Presidente

1. Fino al 31 dicembre 2013 le funzioni di Presidente dell'Unione sono esercitate dal Sindaco del Comune di _____.
2. Successivamente a tale data, le funzioni di Presidente vengono assunte alternativamente ed a rotazione, con periodicità annuale, dai Sindaci dei comuni aderenti all'Unione, secondo il seguente ordine: A., B, C, D, E.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino al 31 dicembre successivo all'elezione del nuovo Sindaco.

4. In caso di recesso di un Comune dall'Unione le funzioni di Presidente sono assunte dal Sindaco del Comune con la maggiore popolazione legale.
5. Nella seduta successiva alla sua entrata in carica, il Presidente dà comunicazione al consiglio della formazione della giunta, unitamente alla presentazione o all'aggiornamento della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori. Il Presidente convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio dell'Unione.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Art.13

Il Vicepresidente

1. Le funzioni vicarie del Presidente sono svolte dai restanti Sindaci per ordine di anzianità.
2. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di vacanza, assenza e impedimento

Art.14

La giunta

1. La giunta è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, ed è presieduta e convocata dal sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione.
2. La giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione.
3. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti.
4. La giunta adotta collegialmente gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

Art.15

Disposizione di rinvio

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i comuni.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.16

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla giunta.

2. L'Unione dispone di uffici propri ai quali i Comuni trasferiscono le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite all'Unione.

Art.17

Segretario dell'Unione

1. Qualora i Comuni aderenti all'Unione non si avvalgano del medesimo Segretario, assume le funzioni di Segretario dell'Unione, il Segretario del Comune che esprime il Presidente.
2. Il Segretario dell'Unione svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente. Il Segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione e può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte.
3. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
4. Le funzioni vicarie del Segretario dell'Unione sono svolte, in ordine di età, dai Segretari comunali non individuati quali Segretario dell'Unione ovvero da altro segretario all'uopo incaricato della supplenza.

5. I Vice-Segretari coadiuvano il Segretario e lo sostituiscono nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.18

Responsabili dei servizi

1. Il Presidente dell'Unione, fatta salva la facoltà di attribuire compiti gestionali al Segretario, nomina i Responsabili, da proporre ai diversi servizi in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente, individuandoli tra i dipendenti apicali dell'Unione in possesso di adeguata professionalità. Gli incarichi così conferiti possono essere revocati dal Presidente nel caso di mutamenti organizzativi o in caso di reiterata e grave inosservanza delle direttive del Presidente e della Giunta, e nel caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati.
2. Spettano ai responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente; sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, con esclusione delle assunzioni delle qualifiche apicali, che sono attribuite al Segretario;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) l'adozione delle determinazioni a contrattare;

- d) la stipulazione dei contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente;
 - e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, ciascuno per il servizio di competenza nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;
 - f) gli atti di amministrazione e gestione del personale comunque assegnato al proprio servizio;
 - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) l'espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio, ad eccezione dei meri atti di indirizzo.
3. I responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art.19

Personale dell'Unione

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento. Lo stato giuridico e il trattamento economico del

personale dipendente è disciplinato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione delle proprie risorse umane, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
3. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. In caso di scioglimento dell'Unione, il personale dipendente dall'Unione, viene riassorbito dai Comuni, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art.20

Principi di collaborazione tra Comuni ed Unione

1. L'Unione ricerca con i comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La giunta dell'Unione può proporre ai Comuni di avvalersi, per specifici ed ulteriori compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i

Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

5. L'Unione può effettuare assunzioni di personale anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate dai Comuni aderenti.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE E SERVIZI PUBBLICI

Art.21

Principi della partecipazione popolare

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.
2. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio, i quali disciplinano le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art.22

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutti i servizi pubblici da essa direttamente od indirettamente assunti, lo strumento della Carta dei servizi.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art.23

Finanze e patrimonio dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha un proprio demanio e patrimonio. Dei beni dell'Unione viene tenuto un inventario.
3. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. Il Presidente dell'Unione ha cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali, regionali e comunitari disposti a favore delle forme associative.

5. Le risorse proprie attengono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni affidati.
6. I trasferimenti ordinari dei comuni sono definiti in ragione della popolazione residente al 31.12 di ogni anno; tenuto conto delle funzioni e dei servizi effettivamente attivati per ogni singolo ente aderente all'Unione.
7. I trasferimenti straordinari dei comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa con i comuni dell'Unione.

Art.24

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
2. Al fine di assicurare il concorso dei Comuni alla formazione del bilancio dell'Unione, la Giunta dell'Unione delibera lo schema di bilancio prima dell'approvazione dei bilanci da parte dei consigli comunali.
3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art.25

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione.

2. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, nonché appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti adottati dai responsabili dei servizi.

Art.26

Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

Art.27

Affidamento del servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato, in prima applicazione, mediante estensione dell'affidamento in corso, all'istituto bancario che svolge le predette funzioni per il Comune ove ha sede legale l'Unione.
2. A regime l'Unione dei Comuni ed i Comuni aderenti all'Unione si avvalgono per il servizio di tesoreria, previo esperimento di un'unica gara, del medesimo istituto di credito.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme finali

Art.28

Albo dell'Unione

1. Presso la sede dell'Unione è istituito l'Albo per la pubblicazione dei Regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, dei manifesti, e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
2. Per l'efficacia degli atti adottati dagli organi dell'Unione, si osservano le disposizioni applicabili in materia ai Comuni.

Art.29

Notifica degli atti dell'Unione

1. Le funzioni di Messo dell'Unione sono conferite dal Presidente ad uno o più dipendenti dell'ente, i quali possono svolgere le relative funzioni anche per i singoli comuni aderenti all'Unione per le notifiche di atti relative a funzioni non trasferite all'Unione.

Art.30

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art.31

Proposte di modifica dello statuto

1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal consiglio dell'Unione, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione.

Capo II

Norme transitorie

Art.32

Regolamenti

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il consiglio può deliberare, su proposta della giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono l'Unione.
2. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del comune di _____.
3. Fino all'adozione del proprio regolamento di contabilità, l'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento di contabilità del comune di _____.
4. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio dell'Unione definisce e disciplina il funzionamento dei controlli interni.

Art.33

Norma finale

Entro il 30 giugno 2013 i Sindaci dei comuni aderenti all'Unione, convocano i rispettivi consigli, da tenersi entro 15 giorni dalla convocazione, per l'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

Fino alla individuazione di una propria sede, l'Unione, per i propri uffici, utilizza gli spazi messi a disposizione dai Comuni aderenti. La manutenzione ordinaria di detti locali è eseguita a cura dei Comuni con oneri a carico del bilancio dell'Unione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi, pubblicati sul B.U.R.L. ed inviati al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiali degli Statuti.